

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO  
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI  
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS  
267/2000 E CONTESTUALE PRELIEVO DALL'AVANZO  
ACCANTONATO NEL FONDO CONTENZIOSO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Dato atto che** i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Preso atto** del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];*

**Preso atto, altresì,** dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

**Ritenuto,** pertanto, che, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già

esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto che**, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Considerato che** da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

*1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio*

*competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*

*2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*

*3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*

*4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;*

**Ritenuto opportuno**, in qualità di Responsabile del Settore Servizio Ragioneria, Economa-to/Provveditorato e Centrale di Committenza predisporre, sulla base della relazione allegata (Allegato 1\_Relazione), la proposta di delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

**Preso quindi atto che:**

1. con sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 33768/2019 il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile- specializzata in materia d'impresa A, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società Servizi Comunali Spa., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Sabrina Moglia e Stefania Marchin contro il Comune di Bollate, difeso dagli avvocati Carlo Andena e Fabio Romanenghi, condanna questo Ente :
  - a corrispondere a Servizi Comunali la somma di euro 253.043,81 oltre interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale (10/09/2018) sino al saldo;
  - al pagamento in favore della sopra citata società delle spese di giudizio che liquida in €. 759,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso fortettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
  - al pagamento delle spese di CTU liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo

2. con sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 15339/2020 il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile- specializzata in materia d'impresa A, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società Servizi Comunali Spa., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Sabrina Moglia e Stefania Marchin contro il Comune di Bollate, difeso dagli avvocati Carlo Andena e Fabio Romanenghi condanna questo Ente :
- a corrispondere a Servizi Comunali la somma di euro 19.801,48 oltre interessi legali a far tempo dalla domanda giudiziale (24/04/2020) sino al saldo;
  - al pagamento in favore di Servizi Comunali Spa delle spese di giudizio che liquida in €. 474,00 per esborsi ed €. 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso fortettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
  - al pagamento delle spese di CTU liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo

**Preso atto** che, con comunicazione dell'avvocato Fabio Romanenghi, venivano inviati in data 29/11/2022 i conteggi effettuati dalla controparte pari a :

punto 1) sentenza 9324/2022 (Rg 33678/2019)

- capitale €. 253.043,81
- interessi legali dalla domanda al saldo €. 5.286,53
- spese legali €. 20.577,96
- esborsi €. 759,00

per un importo totale di €. 279.667,30

punto 2) sentenza 9325/2022 (RG 15339/2020):

- capitale €. 19.801,48
- interessi legali dalla domanda al saldo €. 233,93
- spese legali €. 4.956,63
- esborsi €. 474,00

per un importo di €. 25.466,04 oltre la tassa di registro della sentenza.

**Considerato che** il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Atteso che** attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

**Considerato che:**

- le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debi-

to fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.

**Visto** il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. 14983 del 31.03.2022), previsto ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 2\_Parere Revisore dei Conti );

**Preso atto che:**

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Ritenuto, pertanto, necessario** adempiere al punto primo di cui sopra, mediante l'applicazione dell'apposito fondo accantonato nell'avanzo di amministrazione approvato col rendiconto 2021 per un importo calcolato in €. 320.000,00;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

## **DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, provvedendo alla copertura degli stessi applicando parte dell'avanzo accantonato al capitolo 01111.10.0703 "Oneri da contenzioso" come da allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate in premessa trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell'esercizio 2022, "Oneri da contenzioso";

4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
  - Allegato 1\_Relazione;
  - Allegato 2\_Parere Revisore dei Conti;
  - Allegato 3\_Variazione n. 38- Applicazione avanzo accantonato

**Successivamente, vista l'urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente, con separata votazione eseguita in forma palese, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 02/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO atto** che in data 16 novembre 2022 è stato siglato il rinnovo dei contratti per le funzioni locali per le annualità 2019/2021 che prevede la liquidazione degli arretrati nel mese di dicembre 2022;

**PRESO ATTO** che i tempi occorrenti per l'elaborazione dei cedolini paga entro i termini stabiliti non ha permesso di seguire le procedure ordinarie per cui si è dovuto procedere con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 02/12/2022 ad apportare, in via d'urgenza, le modifiche agli stanziamenti di bilancio relativi agli emolumenti del personale, tramite applicazione di avanzo accantonato per "Aumenti Contrattuali" come da **allegato 1)**;

**VISTO** che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, da parte dell'organo esecutivo entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

**DATO ATTO** che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da **Allegato 2)**;

**RITENUTO** di ratificare la deliberazione sopra richiamata con la quale la GC ha approvato in via d'urgenza la variazione di bilancio, dichiarandola e confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

**CONSIDERATO** che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 in ogni sua parte;

**VISTI** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

**DELIBERA**

**1) Di ratificare**, ad ogni effetto di legge, la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2022/2024, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 02/12/2022 **ALLEGATO 1)** adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000, parte integrante della presente deliberazione;

**2) Di prendere atto** che su questa deliberazione il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere, come da ALLEGATO 2) che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto;

**3) Di dare, altresì, atto** che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2022/2024, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.

**4) Di procedere** ad aggiornare, in conseguenza del presente atto, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 in ogni sua parte.

**Successivamente, vista l'urgenza di liquidare e pagare ai dipendenti comunali gli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto 2019/2021 entro il mese di dicembre, con separata votazione, presenti n..... Consiglieri, votanti n.....**

**DELIBERA**

**di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.**



**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS  
175/2016 - TUSPP - ANNO 2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamati:**

- i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D. Lgs 175/2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP);

**Premesso che:**

il decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito TUSPP), all'art. 20 prevede che

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.*
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b. *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d. *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g. *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

**Premesso, altresì, che** è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

**Considerato, quindi che** l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente. Se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20.

I criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità; premesso che: la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

**Riscontrato che** la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP e che il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

#### **Tenuto conto che**

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato delibera di C.C. n. 27 del 26/06/2017 integrata con la n. 44 del 28.09.2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, e delle revisioni periodiche fino al 2021 il Comune di Bollate risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui all'allegato A);

**Preso atto** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Partecipate ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2022** allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

**Visto** l'allegato parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, Allegato B)

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2022** delle società partecipate, Piano che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che nessuna società richiede un intervento di razionalizzazione e che pertanto, il piano è pienamente confermativo del portafoglio di partecipazioni detenuto dall'ente;
- 3) di prendere atto del parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, Allegato B).

**Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA  
DEROGATORIA ALLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER CONTENERE  
I COSTI ENERGETICI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che in data 25/10/2021, con delibera di consiglio comunale n.62, è stato approvato il seguente oggetto” *Approvazione della modifica all’ art 3 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*”, contenente la disciplina per lo svolgimento delle sedute di consiglio e commissioni consiliari comunali in modalità telematica.

**Considerato** che, dall’entrata in vigore del sopra richiamato Regolamento, le sedute di Consiglio comunale di norma si svolgono in modalità mista, rimettendo alla scelta del singolo Consigliere la decisione di prendervi parte in presenza o da remoto, e che, solo nei casi tassativamente previsti dal Regolamento stesso, le sedute si potranno svolgere esclusivamente in presenza o da remoto.

**Tenuto conto** che le disposizioni di cui all’art.1 del Regolamento citato sono valide anche per le sedute delle commissioni consiliari, per le quali l’ordinaria modalità di convocazione è quella in forma mista.

**Richiamata** la delibera di GC n.142 del 08/11/2022 ad oggetto “*Approvazione linee di indirizzo per il risparmio energetico nel Comune di Bollate – Inverno 2022-2023*” con la quale viene sottolineata la grave crisi energetica in corso a livello nazionale e sovra nazionale, che ha determinato un forte aumento dei prezzi per l’approvvigionamento energetico e causato al nostro Ente un sensibile aumento di spesa, difficilmente sostenibile con le entrate attualmente disponibili nel bilancio.

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare senza indugio delle misure amministrative ed organizzative volte a contenere il consumo energetico, sia all’interno che all’esterno dell’Ente, nel tentativo di tenere sotto controllo le spese, anche tenuto conto del fatto che nei prossimi mesi invernali la situazione già critica potrebbe subire dei peggioramenti.

**Preso atto** che con la delibera di Giunta comunale n.142/2022 sono state messe in campo una serie di misure per il contenimento del consumo energetico nella sede comunale, quali la riduzione dell’orario di riscaldamento e di illuminazione degli uffici comunali, la previsione della sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con elementi a tecnologia LED, l’inserimento di appositi timer per lo spegnimento delle macchine di distribuzione di bevande nelle ore notturne, ecc, oltre che aver sensibilizzato i dipendenti comunali a monitorare e contenere il consumo di energia e gas.

**Visto** che, tra le misure di contenimento delle spese sopra indicate, in considerazione del fatto che l’uso della sala consiliare è molto oneroso in termini di consumi energetici, è stata inserita la previsione di gestire le sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità solo da remoto per tutto l’anno 2023 e comunque fino a perdurare della crisi energetica, in deroga a quello che dispone il vigente Regolamento.

**Ritenuto** necessario e doveroso adottare misure di contenimento della spesa per corrente e gas, anche allo scopo di evitare che l’Amministrazione comunale si veda costretta a distrarre risorse economiche dai servizi essenziali per il pagamento delle fatture delle utenze, e anche tenuto conto che, pure con lo svolgimento in modalità esclusivamente da remoto, sarà possibile assicurare la trasmissione in diretta streaming sia delle sedute di consiglio che di quelle delle commissioni consiliari.

**Tutto quanto sopra considerato:**

**Richiamato** l'art. 1 comma 4 del "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute*", a norma del quale "4. *Le sedute si svolgono in forma telematica e solo da remoto:*  
- *in caso di calamità naturali comprovato da provvedimenti nazionali, regionali o locali;*  
- *in caso di emergenza sanitaria.*"

**Ritenuto** necessario derogare temporaneamente a quanto previsto dall'art.1 comma 4 sopra riportato, stabilendo che le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, a partire dal 01/01/2023 e per tutta la durata dello stato di crisi energetica, si svolgano in modalità solo da remoto.

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Con votazione eseguita in forma palese mediante..... presenti n. consiglieri...

**DELIBERA**

Per le motivazioni che sono state espresse in premessa e che qui sono richiamate e confermate, di stabilire che, a partire dal 01/01/2023 e per tutta la durata dello stato di crisi energetica, le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in deroga a quanto stabilisce l'art.1 comma 4 del vigente *Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica*, si tengano solo in modalità solo da remoto.

**Successivamente, vista l'urgenza determinata dalla necessità di assicurare il contenimento dei costi energetici sin dall'inizio del nuovo anno per non distogliere risorse economiche dai servizi essenziali, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**



**LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER**



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Presidente del C.C.,  
Al Segretario Comunale,  
Al Sindaco

9 dicembre 2022

**Oggetto: MOZIONE – Condanna alla violenza ed allo pseudo-ambientalismo**

**PREMESSO CHE**

1. Nella società odierna le tematiche ambientali rivestono un ruolo preponderante, poiché è cresciuta l'attenzione alla natura, al rispetto della biodiversità, al risparmio energetico ed alla creazione di un progresso che sia sostenibile. Ne sono un esempio quelle società che hanno inserito nei loro codici etici l'espressa pattuizione con i dipendenti ed i fornitori di agire in modo da arrecare il minor danno possibile all'ambiente.
2. La crescente attenzione alla riduzione delle emissioni da parte dei Paesi industrializzati, come il nostro, è stata manifestata la prima volta l'11.12.1997, con l'adozione del Trattato internazionale denominato "Protocollo di Kyoto", entrato poi in vigore il 16.02.2005, con il quale vennero stabiliti obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti, riconosciuti come principali responsabili dei livelli di gas ad effetto serra presenti in atmosfera, che si impegnarono a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, di almeno il 5 % rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, detti impegni sono stati disattesi a causa della mancata ratifica dello stesso da parte di USA, India e Cina.
3. A livello comunitario tutti i paesi dell'UE, nel 2015, hanno ratificato il c.d. "Accordo di Parigi", volto a limitare il riscaldamento globale ed indirizzare l'Unione Europea ad essere la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050.
4. Come previsto dall'accordo di cui sopra, l'UE ha presentato la sua strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni e i suoi piani aggiornati in materia di clima prima della fine del 2020, impegnandosi a ridurre le sue emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

**CONSIDERATO CHE**

1. Il primo comma dell'art. 21 della Costituzione prevede che tutti abbiano il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. L'ultimo comma del medesimo articolo prevede altresì che "*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*"
2. Sulla scorta della crescente attenzione alle tematiche qui evidenziate, sono nate, nel corso degli anni, plurime associazioni volte a sensibilizzare maggiormente la popola-



zione riguardo ai rischi che una cattiva condotta (a livello ambientale) sta comportando e comporterà.

3. In data 22.07.2022, si legge su <https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2022/07/uffizi-tre-ambientalisti-incollano-protesta-primavera-botticelli/> che tre attivisti di "Ultima Generazione" si sono incollati sul vetro che proteggeva la Primavera del Botticelli, con l'intento di lanciare un appello al Governo affinché prendesse posizione per contrastare la crisi climatica. Tale atto ha arrecato disturbo agli avventori paganti del museo, senza sortire effetto alcuno.
4. In data 04.11.2022, si legge su [https://www.ilsole24ore.com/art/azione-ambientalisti-roma-imbrattato-quadro-van-gogh-AEhgDEC?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/azione-ambientalisti-roma-imbrattato-quadro-van-gogh-AEhgDEC?refresh_ce=1), alcuni ambientalisti del medesimo gruppo hanno imbrattato con una zuppa di verdura un quadro di Van Gogh. Anche tale atto ha arrecato disturbo agli avventori paganti del museo, senza sortire effetto alcuno ed anzi, ha rischiato di danneggiare un'opera dal valore inestimabile.
5. In data 09.11.2022, si legge su <https://www.romatoday.it/attualita/blocco-ambientalisti-raccordo-anulare-9-novembre-2022.html>, alcuni individui del medesimo gruppo hanno bloccato il grande raccordo anulare di Roma, non consentendo alle persone di raggiungere il luogo di lavoro, l'ospedale e qualsiasi altra direzione, ledendo di fatto la libertà di autodeterminazione di coloro che si sono trovati incolpevolmente coinvolti.
6. Per un'azione simile, a Berlino, il 4.11 u.s. è deceduta una ciclista vittima di un incidente, poiché il blocco stradale ha impedito l'arrivo dei soccorsi.
7. In data 24.11.2022, si legge su <https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2022/11/ambientalisti-attaccano-auto-customizzata-andy-warhol-milano/>, che altri attivisti del medesimo gruppo hanno gettato diversi chili di farina su una BMW customizzata da Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore a Milano.
8. In data 07.12.2022, alcuni attivisti hanno imbrattato i muri del Teatro alla Scala di Milano per sensibilizzare i milanesi ai rischi dell'inquinamento.
9. Tali atti, non sono da considerare quali segni di protesta, quanto piuttosto atti di prevaricazione e violenza, da stigmatizzare a qualsiasi livello.
10. La soluzione per combattere la crisi climatica deve essere trovata a livello globale, assieme a quegli stati che sono i maggiori responsabili dell'aggravarsi del problema (India, Cina ed USA, solo per citarne alcuni).

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

1. Le azioni sopradescritte sono espressione di un ambientalismo di facciata, volto ad attirare l'attenzione ma inefficace a contrastare il problema.
2. L'ostentazione di un sentimento volto alla salvaguardia del pianeta, più per moda che per intenzione, è dannosa nei casi descritti ed inutile in tutti gli altri casi.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


1. A condannare fermamente gli atti di prevaricazione qui elencati ed ogni altro atto di violenza perpetrato nel nome della salvaguardia del pianeta e della sostenibilità ambientale.



2. A non coinvolgere, in alcun progetto, nessuna delle associazioni ambientaliste che rivendicano o si riconoscono nelle condotte quivi descritte.

Bollate, 09.12.2022.

il Gruppo Consiliare:

Dott. Peter Guidi  


Comune di Bollate  
AOO Comune di Bollate  
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD  
Protocollo N. 0054312/2022 del 12/12/2022